

	PROCEDURA GESTIONALE		
	VR-03	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

**VALUTAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI:
“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”**

Tabella delle Revisioni della Procedura “VR-03” e descrizione delle modifiche apportate.

La revisione ultima della procedura “VR-03”, riportata in tabella, sostituisce integralmente quanto richiamato e descritto nelle precedenti revisioni del documento stesso. Le revisioni superate sono da considerarsi nulle.

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione della modifica</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato ed Emesso</i>
00	14-04-2015	Emissione	R.Q.	SEGRETARIO GENERALE	PRESIDENTE
01	05-09-2016	Punti 2, 4 e 7	R.Q.	SEGRETARIO GENERALE	PRESIDENTE
02	26-05-2025	Punti 2, 4 e 7	R.Q.	SEGRETARIO GENERALE	PRESIDENTE

INDICE GENERALE

Tabella delle Revisioni della procedura	<i>pag.</i>	1
Indice della procedura	"	2
1. Scopo e campo di applicazione	"	3
2. Riferimenti normativi	"	3
3. Profilo professionale e competenze	"	3
4. Istruzione e formazione	"	3
5. Valutazione dei requisiti professionali	"	3
6. Attestazione	"	4
6.1 Rilascio attestazione e iscrizione nell'elenco dell'associazione	"	4
7. Aggiornamento professionale	"	4
8. Durata, rinnovo e mantenimento	"	4
9. Obblighi dell'associato	"	4

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	PROCEDURA GESTIONALE		
	VR-03	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

1. Scopo e Campo di Applicazione

Questa procedura definisce i criteri di qualificazione della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito abbreviato in R.S.P.P.).

2. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
- D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
- Statuto, codice etico e di condotta

3. Profilo professionale e competenze

Il R.S.P.P. è una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., designata dal datore di lavoro di un'organizzazione pubblica o privata, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Le capacità ed i requisiti professionali del R.S.P.P. interno o esterno devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

4. Istruzione e formazione

I criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del R.S.P.P., fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del R.S.P.P..

Si considera qualificato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che possiede:

- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile coloro che, ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D.Lgs 81/08 s.m.i., pur non essendo in possesso del titolo di studio, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione (modulo A, modulo B, moduli B di specializzazione e modulo C) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I corsi di formazione di cui sopra devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 17 aprile 2025 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successive modificazioni.
- Eventuale documentazione attestante l'esonero della frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e allegato I dell'ASR 17/04/2025.

Riconoscimento formazione per RSPP

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella sottoindicata.

Accordo Stato Regione 128 del 7 luglio 20016 Corso Frequentato	Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione	
	Modulo B comune	Modulo B specialistico
Modulo B Comune	Credito totale	
Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore) già riconosciuto al Modulo B1 – Accordo 2006 già riconosciuto al Modulo B2	_____	Credito totale per Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Credito totale per Modulo B-SP2: Pesca (12 ore)
Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore) già riconosciuto al Modulo B3 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore)
Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) già riconosciuto al Modulo B7 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore)
Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore) già riconosciuto al Modulo B5 dell'accordo 2006	_____	Credito totale per Modulo B-SP5: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

Titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza del modulo A e del modulo B (comune e specialistico)

Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007; laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001; laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009; laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria e Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C): partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'ASR 17/04/2025. L'esonero deve risultare da certificazione emessa

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	PROCEDURA GESTIONALE		
	VR-03	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

dall'Università ove viene dichiarata l'equivalenza dei percorsi formativi ai contenuti ed alla durata previsti dall'ASR 17/04/2025.

Sono altresì esonerati dalla frequenza dei moduli (A-B-C) coloro che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. Nell'allegato I dell'ASR del 17/04/2025 è riportato l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

Riconoscimento dei crediti formativi

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.

5. Valutazione dei requisiti professionali

I criteri di valutazione dei titoli e della documentazione necessaria per qualificare la figura del R.S.P.P., individuati al punto 4 della presente procedura, saranno analizzati da apposita commissione i cui membri sono in possesso di specifiche capacità professionali in base agli ambiti di competenza. A completamento dell'iter di valutazione dei requisiti professionali, la commissione potrà inoltre richiedere un eventuale colloquio in presenza o a distanza.

6. Attestazione

6.1 Rilascio attestazione e iscrizione nell'elenco dell'associazione

Se la valutazione dei requisiti professionali avrà esito positivo, e solo dopo il pagamento del contributo annuale specifico, l'associazione:

- inserirà il professionista nel proprio elenco nazionale relativo alla specifica qualifica richiesta, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito internet dell'associazione;
- rilascerà l'attestazione ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, la cui validità è annuale a partire dalla data di emissione.
- rilascerà una tessera personale in cui sono riportati i dati anagrafici del professionista, il numero di iscrizione all'associazione e la relativa attività professionale.

Inoltre su richiesta verrà consegnato un timbro riportante oltre al nome dell'associazione, il nominativo del socio, il numero di iscrizione e l'attività professionale.

7. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e secondo gli indirizzi che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha fornito con l'accordo del 17 aprile 2025.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa. Ai fini dell'aggiornamento per RSPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dall'ASR del 17/04/2025, è da ritenersi valida e viceversa. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate nell'allegato III dell'ASR 17/04/2025, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.

	<i>PROCEDURA GESTIONALE</i>		
	VR-03	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

8. Durata, rinnovo e mantenimento

La durata dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei professionisti dell'associazione ANEAS è annuale a decorrere dal giorno dell'iscrizione.

L'iscrizione si rinnova automaticamente salvo che l'iscritto:

- decida di rinunciare al rinnovo
- non versi la quota di rinnovo
- non si attiene a quanto riportato nello statuto, codice etico e di condotta
- non documenti l'aggiornamento professionale

9. Obblighi dell'associato

L'associazione professionale al fine della tutela del consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 4 del 14/01/2013, osservando anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

L'associato inoltre informa i propri clienti sulle modalità di accesso allo sportello di garanzia dell'ANEAS, riferimento per il cittadino consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 4 della legge n. 4 del 14/01/2013, nonché dell'eventuale possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Infine l'associato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nello statuto, codice etico e di condotta, nelle procedure e regolamenti interni dell'associazione ANEAS. Per quanto non espressamente previsto l'associato dovrà fare riferimento alle vigenti leggi.